



COMUNE DI BRESSANA BOTTARONE

Provincia di Pavia

ORIGINALE

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Numero 1 del 23-01-2023

OGGETTO: APPROVAZIONE DINIEGO STRALCIO PARZIALE DEI DEBITI DI IMPORTO RESIDUO FINO A MILLE EURO RISULTANTI DAI SINGOLI CARICHI AFFIDATI AGLI AGENTI DELLA RISCOSSIONE DAL 1° GENNAIO 2000 AL 31 DICEMBRE 2015, AI SENSI DELL'ART. 1, COMMA 229, DELLA L. 29 DICEMBRE 2022, N. 197.

L'anno duemilaventitre addì ventitre del mese di gennaio alle ore 21:00, nella solita sala delle adunanze si è riunito il **Consiglio Comunale** regolarmente convocato con avvisi spediti nei modi e termini di legge, in sessione **Straordinaria** ed in **Prima** convocazione.

All'appello risultano presenti:

FASANI GIORGIO	Presente
URSINO GIANFRANCO	Presente
MILANESI VALENTINO	Presente
ZAIA ALESSIA	Assente
ALICICCO FILIPPO	Assente
MONTAGNA ALESSANDRO	Assente
TACCONI ALESSANDRO	Presente
PICCININI MASSIMO	Presente
DEBATTISTA MICHELE	Presente
DROSCHI FILIPPO	Presente
ROVATI DAVIDE	Presente
TORRETTA MARIA TERESA	Presente
NASO ILARIA	Presente

Totale Presenti 10, Assenti 3

Risultato che gli intervenuti sono in numero legale:

Presiede il Signor **FASANI GIORGIO**, nella sua qualità di SINDACO.

Partecipa il Segretario Comunale **Venezia Dott.ssa Salvina**. La seduta è Pubblica.

Il Presidente dichiara aperta la discussione sull'argomento in oggetto regolarmente iscritto all'ordine del giorno.

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO

- che la L. 29 dicembre 2022, n. 197, recante *Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025*, definisce una serie di misure di definizione agevolata e di stralcio dei carichi iscritti a ruolo di ampia portata, comprendente i ruoli affidati agli agenti della riscossione dai comuni fin dall'anno 2000;
- che le disposizioni comprese nei commi 222-229 dell'articolo 1 della medesima legge disciplinano la misura di annullamento automatico dei debiti fino a mille euro e che, in particolare, il comma 222 così dispone: *“Sono automaticamente annullati, alla data del 31 marzo 2023, i debiti di importo residuo, alla data di entrata in vigore della presente legge, fino a mille euro, comprensivo di capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni, risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2015 dalle amministrazioni statali, dalle agenzie fiscali e dagli enti pubblici previdenziali”*;
- che le disposizioni del comma 227 declinano la misura dello stralcio in forma parziale per gli enti diversi dalle amministrazioni statali e dalle agenzie fiscali stabilendo che *“relativamente ai debiti di importo residuo, alla data di entrata in vigore della presente legge, fino a mille euro, comprensivo di capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni, risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2015 dagli enti diversi dalle amministrazioni statali, dalle agenzie fiscali e dagli enti pubblici previdenziali, l'annullamento automatico di cui al comma 222 opera limitatamente alle somme dovute, alla medesima data, a titolo di interessi per ritardata iscrizione a ruolo, di sanzioni e di interessi di mora di cui all'articolo 30, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602; tale annullamento non opera con riferimento al capitale e alle somme maturate alla predetta data a titolo di rimborso delle spese per le procedure esecutive e di notificazione della cartella di pagamento, che restano integralmente dovuti.”*;

- che le disposizioni del comma 228, relativamente alle sanzioni amministrative degli enti diversi dalle amministrazioni statali e dalle agenzie fiscali, comprese quelle per violazioni del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, diverse da quelle irrogate per violazioni tributarie o per violazione degli obblighi relativi ai contributi e ai premi dovuti agli enti previdenziali, stabiliscono che *“le disposizioni del comma 227 si applicano limitatamente agli interessi, comunque denominati, compresi quelli di cui all’articolo 27, sesto comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689, e quelli di cui all’articolo 30, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602; l’annullamento automatico di cui al comma 222 non opera con riferimento alle predette sanzioni e alle somme maturate a titolo di rimborso delle spese per le procedure esecutive e di notificazione della cartella di pagamento, che restano integralmente dovute.”*;

VISTO il comma 229 dell’articolo 1 della medesima legge, che riconosce ai comuni la facoltà di neutralizzare l’applicazione dello stralcio con provvedimento da adottare entro il 31 gennaio 2023 e che testualmente recita: *“Gli enti creditori di cui al comma 227 possono stabilire di non applicare le disposizioni dello stesso comma 227 e, conseguentemente, quelle del comma 228, con provvedimento adottato da essi entro il 31 gennaio 2023 nelle forme previste dalla legislazione vigente per l’adozione dei propri atti e comunicato, entro la medesima data, all’agente della riscossione con le modalità che lo stesso agente pubblica nel proprio sito internet entro dieci giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Entro lo stesso termine del 31 gennaio 2023, i medesimi enti danno notizia dell’adozione dei predetti provvedimenti mediante pubblicazione nei rispettivi siti internet istituzionali.”*;

PRECISATO

- che per agenti della riscossione, a cui sono stati affidati i carichi dall’anno 2000 e per i quali i commi 222-229 della legge di bilancio n°197/2022 prevedono la definizione agevolata e lo stralcio, si intende l’agente nazionale della riscossione (attualmente Agenzia delle Entrate – Riscossione) e non i soggetti di cui all’art. 52 comma 5 lettera b) del D. Lgs. n° 446/97;

CONSIDERATO

- che dalle risultanze contabili disponibili nell'area riservata dell'agente della riscossione "Agenzia delle Entrate – Riscossione", emerge che il Comune di Bressana Bottarone presenta dei carichi iscritti a ruolo nel periodo oggetto di stralcio, potenzialmente soggetti all'annullamento parziale;
- che l'ente non intende applicare la suddetta misura relativamente ai propri carichi affidati agli agenti della riscossione in considerazione del potenziale impatto negativo che potrebbe produrre sulle risultanze di incasso annullando titoli non ancora prescritti, ricompresi nelle procedure coattive di riscossione tuttora in corso nei confronti dei debitori che non hanno proceduto al versamento di quanto dovuto, fino a neutralizzare ogni possibilità di incasso;

RITENUTO di inibire la procedura automatica disciplinata dai sopra descritti commi 227 e 228 dell'articolo 1 della L. 29 dicembre 2022, n. 197, avvalendosi della facoltà prevista dal comma 229 della medesima norma, al fine di neutralizzare i potenziali effetti negativi che potrebbe produrre la misura di stralcio parziale;

VISTO l'art. 52 del D.lgs. 15 dicembre 1997, n. 446 che disciplina la potestà regolamentare generale degli enti locali in materia di entrate;

VISTI:

- l'articolo 151 del D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, che fissa al 31 dicembre il termine per l'approvazione del bilancio di previsione dell'esercizio di riferimento;
- l'articolo 1, comma 775, della L. 29 dicembre 2022, n. 197, il quale differisce al 30 aprile 2023 il termine di approvazione del bilancio di previsione 2023/2025 degli enti locali, ai sensi dell'art. 151, comma 1, sopra richiamato;

RICHIAMATO altresì l'art. 13, comma 15, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla L. 22 dicembre 2011, n. 214, il quale stabilisce che: *“a decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360.”* (da inserire qualora nei carichi affidati agli Agenti della riscossione vi siano entrate di natura tributaria) ;

ACQUISITO il parere favorevole, espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, in ordine alla regolarità tecnica della proposta di che trattasi;

ACQUISITO il parere favorevole espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario, in ordine alla regolarità contabile, ai sensi della sopracitata disposizione di Legge;

DATO ATTO del parere favorevole dell'Organo di revisione economico-finanziaria, ai sensi dell'art. 239, comma 1, lettera b), punto 7), del D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

VISTO il D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

DELIBERA

1. la premessa è parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;
2. di avvalersi della facoltà prevista dal comma 229 dell'articolo 1 della L. 29 dicembre 2022, n. 197 di non applicare le disposizioni del comma 227 e, conseguentemente, quelle del comma 228 dell'articolo 1 della Legge 197/2022, relative allo stralcio parziale dei debiti fino a mille euro iscritti in carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2015;
3. di disporre che il presente provvedimento venga comunicato entro il 31 gennaio 2023 all'agente della riscossione con le modalità indicate dal medesimo e pubblicato nel sito internet istituzionale del Comune;
4. di trasmettere, a norma dell'art. 13, comma 15, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, la presente deliberazione esclusivamente per via telematica, al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, mediante inserimento del testo nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del D.lgs. 28 settembre 1998, n. 360.
5. di procedere alla pubblicazione della delibera nel rispetto delle disposizioni del D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267.
6. di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, tenuto conto del termine previsto dal comma 229 dell'art. 1 della L. 29 dicembre 2022, n. 197.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Esaminata la proposta, allegata al presente atto per costituirne parte integrante e sostanziale, corredata dai pareri di cui all'art. 49, comma 1 e ex art.147bis del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267 "Testo unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali;

Visti gli allegati pareri favorevoli espressi dai Responsabili dei Servizi competenti ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000;

Si apre la discussione sottoriportata

Il Sindaco introduce l'argomento all'ordine del giorno e chiede al Vicesindaco di relazionare in merito. Il Vicesindaco spiega che i Comuni, con la Legge di bilancio 2023, sono chiamati, entro il prossimo 31 gennaio, ad esercitare la facoltà di opporsi allo stralcio delle cartelle esattoriali fino ad euro mille, affidate agli Agenti della riscossione dal 2000 al 2015. Precisa che lo stralcio è limitato a sanzioni ed interessi nel caso di carichi tributari ed ai soli interessi, nel caso di carichi relativi a violazioni al cds.

Questa Amministrazione per ragioni di equità intende opporsi a questo automatismo, lasciando comunque inalterata la possibilità per il contribuente di chiedere, su base volontaria, la definizione agevolata che prevede, in ogni caso, il pagamento dell'imposta originaria.

Interviene la Consiglieria Torretta per chiedere a quanto ammonterebbe la perdita di gettito del Comune in caso di adesione allo stralcio.

Il Vicesindaco precisa che i crediti dell'ente per il periodo considerato ammontano complessivamente (non solo quelli fino a mille euro) a circa 4 milioni e ottocentomila euro, somme che, se proiettate a livello nazionale o anche solo per Comuni più grandi, ci danno la dimensione della grandezza della voragine.

Aggiunge che, senza l'approvazione di questa delibera in merito ai carichi tributari, la perdita di gettito sarebbe stata di circa € 35.000, mentre per le violazioni al CDS che si perdono in "mille rivoli" non è riuscito ad effettuare una quantificazione precisa.

Visto l'esito della seguente votazione legalmente espressa:

CONSIGLIERI presenti	10
CONSIGLIERI astenuti	2 (Sigg.re Torretta e Naso)
VOTI favorevoli	8
VOTI contrari	0

DELIBERA

di approvare integralmente la proposta succitata che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto corredata dai pareri di cui all'art. 49, comma 1 e ex art.147bis del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

SUCCESSIVAMENTE

Considerata l'urgenza di provvedere in merito;

Visto l'esito della seguente votazione legalmente espressa:

CONSIGLIERI presenti	10
CONSIGLIERI astenuti	0
VOTI favorevoli	10
VOTI contrari	0

DELIBERA

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del Decreto Legislativo 267/2000.

DELIBERA DI CONSIGLIO N. 1 del 23-01-2023

Approvato e sottoscritto.

IL SINDACO
FASANI GIORGIO

IL Segretario Comunale
Dott.ssa Venezia Salvina

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

- Visti gli atti d'ufficio si attesta che la presente deliberazione **E' DIVENUTA ESECUTIVA** il giorno 23-01-2023 per decorrenza dei termini di cui al D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267:
- art. 134, comma 4, per dichiarazione di immediata eseguibilità.

Bressana Bottarone, lì

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott.ssa Venezia Salvina

Atto firmato digitalmente